

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 19-8637/2014

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Gestore: **SAVIO S.P.A.**
Sede legale: via Torino 25, Chiusa di San Michele (TO)
C.F.: 03778300016

Impianto: **2.6 - Trattamento superficiale di metalli**
Sede operativa: via Torino 25, Chiusa di San Michele (TO)
Posizione SIA: 016143

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 28/05/2012, prot. n. 424880, l'impresa *SAVIO S.P.A.* in qualità di gestore dell'impianto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D. n. 53-566198 del 27/12/2006 per l'esercizio dell'impianto di trattamento superficiale di metalli specificato in oggetto, rientrante della seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - o 2.6 - impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;
- l'autorizzazione integrata ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, rientrante fra quelli dell'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06 l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI dello stesso decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 29-terdecis, c.4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione Europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con decreti ministeriali (LGM);
- per l'impianto in oggetto sono oggi disponibili le seguenti LGM e BREF:
 - o Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006;
 - o Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008;



- ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- con d.g.r. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 la Regione Piemonte ha definito la Provincia come soggetto competente per l'approvazione di progetti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo integrato delle attività produttive e terziarie;
- ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 la Provincia di Torino ha comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. 849069 del 31/10/2012;
- in data 03/08/2012, prot. n. 615545, la Provincia di Torino ha chiesto al gestore dell'impianto integrazioni della domanda di autorizzazione; le integrazioni sono state ricevute in data 04/10/2012, prot. n. 774871 ;
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, la Provincia di Torino ha convocato con nota prot. n. 715587 del 18/09/2012 la conferenza dei servizi alla quale sono stati invitati il Sindaco del Comune di Chiusa di San Michele, il dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte, il dipartimento di prevenzione dell'ASL TO3 e il gestore dell'impianto;
- in data 17/10/2012 si è svolta la riunione della conferenza dei servizi, alla quale hanno partecipato l'amministrazione procedente, l'ARPA Piemonte, l'ASL TO3, il gestore dell'impianto;

ESAMINATA:

- la documentazione presentata dall'impresa con l'istanza di rinnovo e nelle successive integrazioni e i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale svolto dal gestore;

ACQUISITI:

- il verbale della riunione della conferenza dei servizi del 17/10/2012;

RILEVATO CHE:

- presso lo stabilimento dell'impresa Savio s.p.a. è svolta l'attività di progettazione, costruzione e commercializzazione di accessori per serramenti; il ciclo di produzione comprende varie fasi di lavorazione, tra le quali è compresa l'attività di trattamento superficiale di sgrassaggio e fosfatazione di pezzi in lega di alluminio e zama;
- il procedimento di prima AIA e l'attuale procedimento di rinnovo dell'AIA hanno preso in esame tutte le attività e gli impianti presenti presso lo stabilimento della Savio s.p.a., quale complesso produttivo unitario, come definito dall'art. 268 del D.lgs. 152/06 e come anche previsto dall'art. 269 del d.lgs. 152/06 per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'AIA è stata oggetto di aggiornamento per modifica non sostanziale di cui alla D.D. 4422636/2009 del 25/05/2009 per lo sdoppiamento del punto di emissione 39 a cui sono convogliati i fumi aspirati dalle cappe poste sopra le presse di pressofusione della zama e dalla cappa posta sopra il forno fusorio;
- rispetto alla precedente situazione autorizzata sono state realizzate le seguenti modifiche relative al ciclo produttivo e agli impianti installati presso lo stabilimento:
 - o dismissione dell'impianto di ossidazione anodica;
 - o implementazione dell'automazione dell'impianto di depurazione e del



- ricircolo delle acque di processo;
- installazione centrifuga per pulizia piastrine prodotte al reparto stampaggio lamiera (PRA) che consente il recupero dell'olio presente sulle piastrine;
- sostituzione di una macchina per stampaggio acetica del reparto plastica (STP) e di una macchina per stampaggio pressofusione al reparto zama (ZP);
- aggiunta di disoleatore su impianto di lavaggio componenti che consente l'allungamento della durata dell'acqua di lavaggio con riduzione consumi della stessa ;
- modifiche logistiche mediante per trasferimento del laboratorio prova e collaudo dei manufatti, del magazzino materiali e delle macchine di vibroburratura;
- modifica e aggiornamento di alcune procedure operative per evitare lo sporcamento del piazzale esterno;
- a seguito della dismissione della linea di anodizzazione, il volume complessivo delle vasche di trattamento risulta pari a 33 m³, con una riduzione di circa 50 m³ rispetto al valore riportato nella precedente AIA;
- dall'attività dell'impianto si originano emissioni in atmosfera e in acqua; le emissioni in acqua provenienti dall'attività industriale sono convogliate in corpo idrico superficiale attraverso lo scarico nel Canale del Molino, continuazione del Canale Cantarana, canale irriguo gestito dal Consorzio Canale Cantarana; oltre allo scarico industriale è presente uno scarico domestico proveniente dai servizi igienici, recapitante in fognatura gestita da SMAT spa;
- presso il sito dell'impianto sono state individuate dal gestore superfici scolanti ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte 1/R/2006 per le quali è stato implementato il piano di gestione delle acque meteoriche;
- l'impianto è attualmente certificato conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004, come risulta da copia del certificato acquisito agli atti;
- il gestore ha attuato gli adeguamenti prescritti nella precedente AIA;
- dagli esiti dei controlli integrati svolti da ARPA risultano essere state rispettate le condizioni dell'autorizzazione;
- gli esiti dei controlli periodici svolti dal gestore sulle emissioni in acqua risultano nei limiti fissati dall'AIA;
- gli esiti dei controlli periodici svolti dal gestore sulle emissioni in atmosfera risultano nei limiti fissati dall'AIA; le portate effettive dei camini sono in alcuni casi significativamente diverse rispetto a quelle riportate nel quadro emissioni della precedente AIA, come anche risulta verificato negli ultimi autocontrolli svolti nel 2012;
- relativamente alle emissioni in atmosfera, occorre precisare che il controllo sugli ossidi di azoto deve intendersi riferito alla misura della concentrazione di acido nitrico;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb);
- il gestore ha svolto la valutazione di impatto acustico a settembre 2012 riscontrando il rispetto dei limiti della classe acustica di cui fa parte lo stabilimento;
- i consumi idrici, materie prime e di reagenti per la depurazione dei reflui rilevati nel

corso del monitoraggio ambientale dei dati produttivi risultano in generale coerenti con quelli indicati nella prima istanza di AIA;

- sono adottate tecniche BAT per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento;
- con riferimento a quanto esaminato e valutato nell'ambito della conferenza dei servizi:
 - o l'ARPA ha segnalato la necessità di una verifica sulle emissioni provenienti dal camino E36 – forno di termosverniciatura durante la fase di riscaldamento iniziale, i cui risultati sono stati presentati e valutati nell'ambito della conferenza dei servizi;
 - o è stato segnalato opportuno svolgere un autocontrollo anche sui punti di emissione della fase di verniciatura, per i quali nella precedente AIA non erano prescritti controlli periodici, al fine di verificare ed eventualmente aggiornare le caratteristiche di portata e concentrazione di tali emissioni;
 - o è stato segnalato di valutare la possibilità di sostituire uno dei prodotti utilizzati, classificato nocivo per gli organismi acquatici con un prodotto meno pericoloso per l'ambiente;
 - o sono stati presentati e confrontati alcuni indici riferiti al monitoraggio dell'efficienza dell'impianto di trattamento superficiale basati sul bilancio di massa e sul calcolo del drag-out; nella valutazione dei dati presentati è stata segnalata la necessità di un approfondimento e verifica da parte del gestore dell'impianto;
- il gestore ha chiesto la possibilità di semplificare gli adempimenti relativi agli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, accorpando i controlli pluriennali di tutti i punti di emissione nello stesso anno, mantenendo comunque invariata la frequenza dell'autocontrollo;

VALUTATO CHE:

- dalle risultanze della conferenza dei servizi non sono emerse criticità rispetto alla attuale gestione dell'impianto;
- il gestore adotta tecniche adeguate per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- le modifiche dell'impianto comunicate dal gestore e riportate ai punti precedenti sono modifiche non sostanziali in quanto non comportano un aumento della capacità massima potenziale e non hanno effetti negativi sull'ambiente;
- debba essere aggiornato il quadro impiantistico e la capacità massima potenziale dell'impianto con le modifiche comunicate dal gestore dell'impianto;
- con riferimento alle emissioni sonore e alla gestione delle materie prime e rifiuti, possano essere confermate le condizioni della precedente autorizzazione;
- con riferimento alle emissioni in acqua, possano essere confermate le condizioni della precedente autorizzazione, aggiornando però il piano di controllo allo scarico conformemente agli inquinanti presenti all'interno del ciclo produttivo e della depurazione delle acque, sulla base di quanto emerso nell'ambito della conferenza dei servizi e dall'esame degli esiti degli autocontrolli svolti negli anni precedenti;
- con riferimento al piano di gestione e prevenzione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio ai sensi del Regolamento 1/R/2006 della Regione Piemonte, possano essere confermate le procedure operative già approvate

nell'ambito della precedente autorizzazione;

- con riferimento al prodotto in uso nel processo produttivo classificato nocivo per gli organismi acquatici, il gestore debba verificare la fattibilità di utilizzare prodotti alternativi; al fine di una maggiore sicurezza, deve essere comunque svolto un controllo con frequenza almeno annuale del saggio di tossicità acuta sullo scarico industriale;
- con riferimento alle emissioni in atmosfera, debbano essere rivisti e aggiornati il quadro delle emissioni in atmosfera per le portate dei camini e il piano di controllo sulle emissioni in atmosfera, prevedendo un controllo una tantum sulle emissioni della fase di verniciatura e accorpando i controlli pluriennali come proposto dal gestore;
- debba essere aggiornato il piano di monitoraggio dei dati di produzione definendo i dati, valutati nell'ambito dell'istruttoria, necessari al fine di verificare l'efficienza in termini ambientali dell'impianto;

RITENUTO CHE:

- sulla base di quanto esposto, possa essere rinnovata ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto in oggetto, aggiornandone le condizioni che devono essere rispettate affinché l'impianto sia conforme ai requisiti per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

VISTO:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il d.p.g.r. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;
- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
- il decreto interministeriale 24/04/2008: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- la d.g.r. n. 85-10404 del 22/12/2008: "Decreto ministeriale 24 aprile 2008 inerente le

modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005”;

- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;
- visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

DETERMINA:

1. di rinnovare ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del d.lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29-sexies dello stesso decreto all'impresa *SAVIO S.P.A.* per l'esercizio dell'impianto di trattamento superficiale di metalli sito in via Torino 25, Chiusa di San Michele (TO), rientrando nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - 2.6 - impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;
2. di subordinare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 53-566198 del 27/12/2006 e nel successivo aggiornamento di cui alla D.D. 4422636/2009 del 25/05/2009;
3. che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 e 12 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'attività produttiva ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06, di tutti gli impianti presenti e di tutte le attività svolte presso lo stabilimento Sistemi Sospensioni di Rivalta;
 - autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in acque superficiali ai sensi del capo II del titolo IV della parte terza del d.lgs. 152/06;
 - approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del d.lgs. 152/06, il presente provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ha validità di **sei anni** a decorrere dalla data di emanazione;
5. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del d.lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;

EVIDENZIA:

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;



- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del d.lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE:

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Chiusa di San Michele (TO), all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO3.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 17 marzo 2014

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

ALLEGATO A

<u>A.1</u>	<u>DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO</u>	<u>9</u>
<u>A.2</u>	<u>FATTORI AMBIENTALI</u>	<u>11</u>
<u>A.3</u>	<u>CONDIZIONI GENERALI</u>	<u>12</u>
<u>A.4</u>	<u>MODIFICHE DELL'IMPIANTO</u>	<u>13</u>
<u>A.5</u>	<u>CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO</u>	<u>13</u>
<u>A.6</u>	<u>MONITORAGGIO DEI DATI PRODUTTIVI E PRESTAZIONALI</u>	<u>14</u>
<u>A.7</u>	<u>EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	<u>15</u>
<u>A.8</u>	<u>EMISSIONI NELLE ACQUE</u>	<u>18</u>
<u>A.9</u>	<u>GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI</u>	<u>21</u>
<u>A.10</u>	<u>EMISSIONI SONORE</u>	<u>22</u>
<u>A.11</u>	<u>REPORT AMBIENTALE</u>	<u>22</u>
<u>A.12</u>	<u>COMUNICAZIONI AGLI ENTI</u>	<u>23</u>
<u>A.13</u>	<u>CONTROLLI PROGRAMMATI</u>	<u>24</u>

A.1 DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO

Dati identificativi		
Denominazione	SAVIO S.P.A.	
Ubicazione	via Torino 25, Chiusa di San Michele (TO)	
Coordinate del centro aziendale	Latitudine	45.105697 N
	Longitudine	7.330445 E
Codice azienda: (n° posizione dell'archivio ambientale della Provincia di Torino)	016143	

Descrizione dell'attività produttiva	
Attività principale	Progettazione, costruzione e commercializzazione di accessori per serramenti.
Categoria attività allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06	2.6 – trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³
Codice NACE (National classification of economic activities) – ATECO 2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
Codice NOSE-P - (Nomenclature of sources of emission)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 105.01- Trattamento superficiale di metalli e plastiche (Processi manifatturieri a fini generali)
Principali fasi del ciclo produttivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressofusione zama 2. Lavorazioni meccaniche: troncatura – pressatura - tranciatura - tornitura – foratura - filettatura – vibrofinitura 3. Pretrattamento alla verniciatura – <i>attività di trattamento superficiale rientrante nella categoria 2.6</i> 4. Verniciatura a polvere 5. Stampaggio tecnopolimeri 6. Tampografia 7. Montaggio e confezionamento

Capacità potenziale dell'impianto di trattamento superficiale

Volume complessivo delle vasche di trattamento superficiale	33 m³
---	-------------------------

Descrizione dell'attività soggetta ad AIA rientrante nella categoria 2.6

Nome linea	Tipologia impianto	Trattamenti svolti	Volume vasche di trattamento
Preverniciatura	Linea a telaio	Pretrattamenti di tipo chimico su pezzi in alluminio, ferro e zama in preparazione della verniciatura: sgrassaggio, conversione chimica senza cromo, fosfatazione, asciugatura in forno	33 m ³

Altri impianti presenti presso lo stabilimento e attività connesse
Impianti produttivi

- 1 forno fusorio per la zama, capacità massima pari a 12,8 t/giorno
- 1 linea di pressofusione della zama con 13 presse
- 5 vibroburratrici
- 1 linea di verniciatura a polvere con 2 cabine di verniciatura automatica, capacità massima pari a circa 80 kg/giorno di vernici in polvere.
- diverse linee di lavorazione meccanica manuali e automatiche e montaggio
- 7 linee di stampaggio tecnopolimeri
- 1 reparto tampografia

Impianti e attività connesse

- Impianto di depurazione acque reflue
- Generatori di calore:

Caratteristiche generatori	Potenza termica nominale complessiva (kW)
2 caldaie centrale termica per riscaldamento civile	2061
2 caldaie centrale termica per produzione di vapore	1030
1 impianto di cogenerazione composto da 1 motore endotermico a metano accoppiato a un alternatore per la produzione di energia elettrica. L'acqua di raffreddamento motore è utilizzata mediante scambiatore indiretto per la produzione di acqua calda di integrazione al riscaldamento civile. I fumi di combustione sono utilizzati per la produzione di vapore tecnologico mediante un recuperatore di calore a fascio tubiero	circa 2000 (potenza termica nominale del motore endotermico)
1 caldaia riscaldamento capannone M	231
1 caldaia riscaldamento capannone N	261
bruciatori forni reparto verniciatura	1329
bruciatori forno fusorio reparto zama	260

Documentazione di riferimento

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	- Documentazione depositata agli atti della Provincia di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	- Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006; - Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008;

A.2 FATTORI AMBIENTALI

	Tipologia / caratteristiche	Fase di utilizzo / provenienza
Principali materie prime utilizzate	Acciai Leghe metalliche	- Tutte le fasi
	Polimeri termoplastici	- Stampaggio tecnopolimeri, montaggio e confezionamento
	Grassi lubrificanti	- Montaggio e confezionamento, servizi ausiliari
	Oli lubrificanti	- Lavorazioni meccaniche, montaggio e confezionamento, servizi ausiliari
	Preparati chimici	- Pressofusione zama, servizi ausiliari, stampaggio tecnopolimeri, vibrofinitura, tampografia, verniciatura a polvere.
	Polveri per verniciatura	- Verniciatura a polvere.
	Materiali per vibrofinitura	- Vibrofinitura
Consumi idrici	Prelievo da pozzo	- Pozzo TOP05202: trattamento superficiale, lavorazioni meccaniche, usi igienici, vasca pesci.
	Acquedotto pubblico	- Usi igienico sanitari
Consumi energetici	Energia elettrica, in parte approvvigionata da rete esterna, in parte autoprodotta con impianto di cogenerazione a metano e con impianto fotovoltaico	- Alimentazione elettrica utenze generali e tecnologiche
	Energia termica: produzione con generatori di calore a metano	- Verniciatura, fusione zama, riscaldamento civile dello stabilimento
Emissioni in atmosfera	Vapori acidi bagni di trattamento	- Vasche linea di preverniciatura
	Polveri e composti organici	- Forni reparto verniciatura - Fusione zama
	Fumi combustione generatori di calore	- Generatori di calore per uso tecnologico e civile
Emissioni in acqua	Reflui domestici	Servizi igienici
	Reflui industriali	- Bagni di lavaggio linea di preverniciatura - Vibrofinitura
Principali rifiuti prodotti	Schiumature generate dalla lavorazione zama, emulsioni esauste, truciolati e lamierino di scarto, fanghi burattatura, fanghi trattamento superficiale, bagni esausti	- Pressofusione zama, linea preverniciatura, lavorazioni meccaniche, impianto di depurazione
Emissioni di rumore	L'insediamento ricade in classe acustica IV "Aree di intensa attività umana"	- Tutti le fasi.

A.3 CONDIZIONI GENERALI

1. Il gestore è autorizzato a esercire l'impianto e a svolgere le attività produttive riportate nel precedente quadro tecnico impiantistico nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati e descritti nella documentazione agli atti della Provincia di Torino, salvo quanto diversamente stabilito nel presente provvedimento.
2. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto;
3. Tutti i punti finali di emissione in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
4. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
5. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura, compresi i misuratori totalizzatori dei volumi delle acque prelevate e scaricate, e dei sistemi di controllo del depuratore e dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera; il programma degli interventi di verifica e manutenzione necessari deve essere indicato nelle procedure interne adottate dal gestore sulla base delle indicazioni dei manuali d'uso o più in generale del costruttore della strumentazione.
6. I controlli alle emissioni prescritti nel presente provvedimento devono essere effettuati dal gestore nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, con la periodicità e secondo le indicazioni specificate, con decorrenza dalla data del precedente autocontrollo. Nel caso non sia possibile svolgere il controllo a causa di fermo impianto o per altri motivi indipendenti dal gestore, devono essere comunicate le cause intervenute entro le successive 8 ore, indicando la nuova data prevista per il controllo. In ogni caso, il controllo deve essere svolto entro 30 giorni dalla data di riattivazione o ripresa a regime dell'attività dell'impianto.
7. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Provincia la data in cui intende

dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione devono essere scollegati o sigillati.

8. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo rinnovo della stessa.
9. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
10. Copia della documentazione presentata dal gestore ai fini della domanda di autorizzazione deve essere conservata presso lo stabilimento, compresi:
 - la planimetria con tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua e le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti;
 - lo schema dell'impianto di depurazione dei reflui e dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, completi con la sequenza dei trattamenti, l'indicazione dei sistemi di controllo e allarme, delle valvole e pompe di rilancio;
 - la planimetria con la posizione e la denominazione delle linee di trattamento, delle vasche di trattamento e dei reattori dell'impianto di depurazione dei reflui, della rete idrica e fognaria con indicate le posizioni dei contatori e dei punti di allacciamento per il prelievo e lo scarico dei singoli impianti e macchinari;
 - le procedure operative per la gestione degli impianti di depurazione.

A.4 MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente.
2. Deve essere sempre e comunque comunicata qualunque modifica dell'impianto che comporti una variazione rispetto al quadro tecnico riportato nel presente provvedimento.

A.5 CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Nel caso di malfunzionamenti o avarie che interessino in generale l'impianto e che possano produrre effetti negativi sull'ambiente, il gestore deve garantire procedure volte a evitare fenomeni di inquinamento e permettere un tempestivo ripristino della conformità. Entro le otto ore successive il gestore deve inoltre informare la Provincia e l'ARPA sulle ragioni impiantistiche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, gli interventi occorrenti o messi in atto per la sua risoluzione e la relativa tempistica.
2. In situazioni di emergenza che possano comportare rischio di inquinamento e che non possano essere gestite adottando le procedure previste al punto precedente, deve essere dato immediato avviso all'ARPA e, nel caso sia interessato lo scarico in fognatura, il Gestore del servizio idrico integrato, al fine di predisporre congiuntamente gli interventi del caso.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del

- problema e le azioni adottate per correggerlo;
- nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

A.6 MONITORAGGIO DEI DATI PRODUTTIVI E PRESTAZIONALI

1. Il gestore deve registrare e rendere sempre disponibili dell'autorità competente al controllo, i dati di produzione e consumo elencati nella tabella seguente riferiti al periodo specificato, al fine di monitorare il buon andamento della conduzione aziendale in ottica ambientale.

Parametro	Periodo di riferimento
Merce spedita	anno solare
Pani di zama fusi	
Numero telai sottoposti a preverniciatura	
Quantità di pezzi sottoposti a verniciatura	
Superficie di pezzi sottoposti a preverniciatura	
Consumo energetico (elettrico e termico)	
Consumo idrico suddiviso per i diversi reparti	
Volume di reflui industriali scaricati	
Prodotti per preverniciatura e verniciatura (sgrassante, attivante, passivante, vernici a polvere)	anno solare – nel caso di variazione dei prodotti chimici, deve essere registrata la data della modifica
Reattivi per la depurazione acque reflue	
Consumo di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06	
Quantità di fanghi e bagni di trattamento smaltiti come rifiuti.	anno solare
Caratterizzazione dei fanghi di depurazione	in caso di variazioni delle caratteristiche del fango e in ogni caso almeno una volta all'anno
<u>Parametri analitici da monitorare</u>	
- secco a 105°C	
- concentrazione alluminio su tal quale	
- concentrazione zinco su tal quale	
- concentrazione ferro su tal quale	

2. I dati devono essere registrati al termine del periodo di riferimento attenendosi alle ulteriori indicazioni riportate in tabella. Nei casi in cui, ad es. per la produzione i rifiuti, la normativa già preveda la tenuta di appositi registri, il gestore potrà fare riferimento a tali registri, purché siano presenti le stesse informazioni chieste nel piano di monitoraggio e siano compatibili le modalità di compilazione e tenuta.
3. I consumi idrici e i volumi di reflui scaricati devono essere misurati con contatori non azzerabili; per il monitoraggio dei consumi devono essere annotate le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione. Per la specifica dei

consumi e volumi misurati, si fa riferimento al documento “schema approvvigionamento e scarico acqua industriale” come aggiornato in data 10/09/2012 - rev. 3 trasmesso con le integrazioni del 04/10/2012.

4. I consumi devono essere riferiti alle materie prime effettivamente utilizzate nel ciclo produttivo nel periodo di riferimento.
5. Al fine di permettere un confronto dei dati nel tempo, i consumi di reagenti utilizzati nelle linee produttive e nella depurazione dei reflui devono essere registrati indicandone i principali componenti e il tipo di utilizzo in impianto, raggruppando nella stessa voce i prodotti con caratteristiche simili e con lo stesso tipo di uso.
6. Il campione di fango da sottoporre ad analisi deve essere rappresentativo delle caratteristiche medie dei fanghi prodotti, miscelando se necessario aliquote prelevate durante un periodo di tempo adeguato alle possibili variazioni dovute al ciclo produttivo.

A.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Quadro emissioni in atmosfera

Punti di emissione soggetti ad autorizzazione				
Punto di emissione	Provenienza		Portata Nm ³ /h	Impianto di abbattimento
26	Trattamento ante verniciatura	Aspirazioni vasche	8000	nessuno
27- 28- 29-30	Applicazione vernici in polvere	Aspirazioni cabine	3000	ciclone + filtro a tessuto
31	Cottura vernici in polvere	Aspirazioni ingresso forno di cottura	1500	nessuno
32	Cottura vernici in polvere	Aspirazioni forno di cottura	1500	nessuno
34	Tunnel raffreddamento	Aspirazioni tunnel	non indicata	nessuno
36	Termosverniciatura	Fumi forno di termosverniciatura	1500	postcombustore
39	Pressofusione lega zama	Cappe di aspirazione macchine di pressofusione	32000	filtro a secco
40	Stampaggio tecnopolimeri	Aspirazione presse ad iniezione per materie plastiche	5000	nessuno
44	Pressofusione lega zama	Cappe di aspirazione su forno fusorio	1000	filtro a secco

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione		
Punto di emissione	Provenienza	
24 - 25	Bruciatori a metano di integrazione alla cogenerazione	Emissioni non soggette ad autorizzazione provenienti da impianti in deroga appartenenti alla categoria dd) della parte I, allegato IV alla parte
33	Bruciatore a metano forno cottura vernici in polvere	

35	Bruciatore a metano per riscaldamento vasche di trattamento antevernicatura	V del D.lgs. 152/06: impianti di combustione alimentati a metano o a GPL di potenza termica nominale inferiore a 3 MW
38	Bruciatore a metano forno fusorio	
42	Impianto di cogenerazione	

Limiti e piano di controllo

Punto di emissione	Parametri soggetti controllo	Limiti		Flusso di massa		Frequenza di controllo
		mg/Nm ³	kg/h	kg/h/m ² di vasca		
26	Acido Fluoridrico	2		0,006	Triennale *	
	Acido Solforico	2		0,006		
	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100		0,300		
	Alcalinità (Espressa come Na ₂ O)	5		0,015		
	Ammoniaca	15		0,045		
27- 28- 29- 30	Polveri	3	--		Un solo autocontrollo da svolgersi durante la prima campagna di campionamento	
34	Emissioni scarsamente rilevanti				Non richiesti	
31-32	Carbonio organico totale	--	0,015		Un solo autocontrollo da svolgersi durante la prima campagna di campionamento	
36	Polveri totali	5	0,0075		Triennale *	
	Carbonio organico totale non metanigeno	20	0,03			
	Monossido di Carbonio (CO)	100	0,15			
39	Polveri e nebbie oleose	10	0,32		Triennale *	
	Carbonio organico totale	10	0,32			
40	Polveri e nebbie oleose	10	0,05		Triennale *	
	Carbonio organico totale	10	0,05			
44	Polveri e nebbie oleose	10	0,01		Triennale *	
	Carbonio organico totale	10	0,01			

* Gli autocontrolli su tutti i punti di emissione possono essere svolti nello stesso anno, anticipando i controlli previsti negli anni successivi alla scadenza della prima campagna di campionamento.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

	Metodi
Campionamento	▪ Norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988)
Misura di velocità e portata	▪ UNI 10169:2001
Polveri e polveri comprese nebbie oleose	▪ UNI EN 13284-1:2003
Carbonio organico totale	▪ UNI EN 12619:2013
Ammoniaca	▪ UNICHIM 632 del Man. 122:1986
Acido fluoridrico HF	▪ ISTISAN 98/2

	Metodi
Acido solforico H ₂ SO ₄ e NO _x come acido nitrico HNO ₃	▪ NIOSH 7903
Alcalinità	▪ UNI 13284-1:2003 + NIOSH 7401
Sostanze alcaline	▪ NIOSH 7401

Note

- Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Prescrizioni

1. I valori limite di emissione definiti nel quadro delle emissioni in atmosfera rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati. Resta fermo il rispetto dei limiti stabiliti alla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/06.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
3. I limiti di emissione in flusso di massa per gli effluenti provenienti dai trattamenti superficiali si ottengono moltiplicando i limiti in flusso di massa per unità di superficie di vasca per la superficie delle vasche aspirate contenenti l'inquinante considerato; nei rapporti di prova deve essere indicata la superficie delle vasche utilizzata per la determinazione del relativo limite.
4. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel d.lgs. n. 152/06, parte V, allegato V. A tale scopo deve essere sempre garantito il corretto funzionamento delle aspirazioni sulle linee di trattamento.
5. Le aspirazioni devono essere mantenute in funzione per tutta la durata delle attività e nei periodi in cui possono comunque generarsi emissioni.
6. Gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere dotati di sistemi di controllo in automatico delle condizioni operative e di allarme in caso di eventuali malfunzionamenti.
7. La temperatura in uscita dalla camera di postcombustione del forno di termosverniciatura, punto di emissione 36, non deve essere inferiore a 750°C dal momento in cui il forno ha raggiunto la temperatura di 400°C e deve essere mantenuta fino a quando la temperatura del forno non scende sotto tale valore. Il raggiungimento della temperatura. La temperatura interna del forno e la temperatura in uscita dalla camera di postcombustione devono essere controllata e registrata in continuo durante tutto il periodo di funzionamento del forno. La scala di lettura deve riportare sia la temperatura, sia il riferimento temporale della misura.
8. I punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione devono essere provvisti di

adeguate prese di campionamento (dotate di opportuna chiusura) conformi alle indicazioni del capitolo 4 del metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni) e devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le prese di campionamento in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.

9. I condotti di scarico devono consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

A.8 EMISSIONI NELLE ACQUE

Quadro emissioni in acqua – scarichi di reflui

Punto di scarico S01	
Codice di scarico	TO1430003
Tipologia	Refluo industriale
Provenienza dei reflui	<ul style="list-style-type: none"> - Impianto pretrattamento di verniciatura - Impianto di vibroburratura - Lavaggio dei telai
Sistema di depurazione	Impianto chimico-fisico. Fasi di depurazione: <ul style="list-style-type: none"> – raccolta e trattamento reflui burattatura in batch – raccolta e sollevamento reflui all'impianto di depurazione – coagulazione e flocculazione – sedimentazione + concentrazione fanghi – filtrazione selettiva – controllo finale pH – inspessimento e disidratazione fanghi
Capacità massima di depurazione	15 m ³ /h
Destinazione	Acque superficiali: Canale del Molino – Ente gestore del canale: Consorzio Canale Cantarana
Modalità di scarico	Continuo durante l'orario lavorativo
Portata massima dello scarico	Circa 60 m ³ /g
Limiti di emissione allo scarico	Valori limite allo scarico finale in acque superficiali, definiti dalla Tab.3 dell'All.5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06

Quadro emissioni in acqua – scarico domestico

Punti di scarico FC1 –FC2	
Tipologia	Refluo domestico
Provenienza	Servizi igienici, mensa, fontanelle
Destinazione	Fognatura pubblica gestita da SMAT
Condizioni per lo scarico	Lo scarico deve essere conforme al regolamento del gestore del servizio idrico integrato

Piano di controllo

Punto di scarico	Scarico S01
Frequenza di controllo	annuale
-	Conducibilità
1	pH
6	Solidi Sospesi Totali
8	COD (come O ₂)
9	Alluminio
10	Arsenico
12	Boro
13	Cadmio
14	Cromo totale
15	Cromo VI
16	Ferro
21	Rame
24	Zinco
19	Nichel
20	Piombo
27	Solfuri (come H ₂ S)
28	Solfiti (come SO ₃)
29	Solfati (come SO ₄)
30	Cloruri
31	Fluoruri
32	Fosforo totale (come P)
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)
34	Azoto nitroso (come N)
35	Azoto nitrico (come N)
37	Idrocarburi totali
42	Tensioattivi totali
51	Saggio di tossicità acuta

Tabella 1: Metodi analitici per il controllo delle emissioni in acqua

	Metodi
Campionamento	Prelievo del campione medio composito su un periodo di tempo di tre ore o pari ad almeno alla intera durata dello scarico nel caso in cui sia inferiore a tre ore.

	Metodi
Determinazioni analitiche delle concentrazioni	Metodi analitici per le acque pubblicati nel manuale APAT.

Note:

- Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Quadro delle emissioni in acqua – Acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Descrizione delle superfici scolanti come definite dal R.R. n. 1/R/2006	Gestione delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio
Piazzale scoperto pavimentato posto sul retro dello stabilimento, lungo la linea ferroviaria, destinata alla movimentazione e stoccaggio dei rifiuti. In tale area è svolta anche l'attività di lavaggio dei telai.	<p>La gestione delle operazioni svolte nell'area è disciplinata mediante la procedura operativa, presentata nel corso del procedimento di autorizzazione, al fine di evitare lo sporco dell'area. Le acque meteoriche sono normalmente raccolte dai tombini presenti nell'area e convogliate al Canale del Molino. I contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti sono posti in un'area delimitata con un cordolo e una canalina di scolo che convoglia i colaticci a un serbatoio interrato per poi essere smaltiti come rifiuti. Il piazzale è lavato periodicamente e le acque di lavaggio sono convogliate al serbatoio interrato che raccoglie anche i colaticci.</p> <p>In caso di sversamento e durante il lavaggio del piazzale, i tombini sono coperti con tappetini per evitare ai reflui di confluire nella rete di raccolta delle acque meteoriche.</p> <p>Le acque di lavaggio dei telai sono gestite come reflui industriali e convogliate all'impianto di depurazione.</p>

Prescrizioni

Scarico dei reflui

1. Le modalità di scarico devono essere quelle previste dalla definizione di scarico di cui alla parte terza del d.lgs. 152/2006. In particolare tutti i reflui devono essere convogliati allo scarico finale tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore.
2. I limiti per le emissioni nelle acque devono essere rispettati al pozzetto fiscale corrispondente all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione in fognatura, come identificato sulle planimetrie agli atti della Provincia. Il pozzetto fiscale deve essere conforme alle caratteristiche richieste per effettuare il campionamento del refluo.
3. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.
4. L'impianto di depurazione deve essere dotato dei sistemi di controllo in automatico delle condizioni operative e di allarme in caso di malfunzionamenti descritti nella

documentazione agli atti.

5. Le registrazioni delle verifiche e manutenzioni svolte sull'impianto di depurazione e sullo scarico S1, come descritte nelle procedure operative presentate con l'istanza di autorizzazione, devono essere tenute a disposizione degli Enti di controllo.
6. Si rammenta che la disciplina dell'utenza idraulica del canale consortile nel quale sono immesse le acque di scarico e le acque meteoriche compete al Consorzio gestore.

Acque meteoriche

7. La gestione del piazzale identificato come superficie scolante deve avvenire nel rispetto delle procedure operative descritte nel piano di prevenzione presentato dal gestore.
8. Richiamando il punto A5 del presente provvedimento, si evidenzia che nell'ambito delle registrazioni già previste dalla procedura interna del gestore, devono essere anche registrati gli eventi che possano causare rischio di contaminazione delle acque meteoriche, riportando le procedure adottate per il ripristino dell'area.

A.9 GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

Il gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Tutte le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere identificate sulla planimetria dello stabilimento; presso ogni area di stoccaggio deve essere chiaramente indicato il tipo di materie prime e di rifiuti stoccati.
2. Lo stoccaggio e la movimentazione devono avvenire nel rispetto delle procedure e delle pratiche descritte dal gestore, al fine di evitare che da tali attività si possano originare reflui, emissioni in atmosfera o contaminazione del suolo.
3. Tutte le aree di stoccaggio devono essere pavimentate; le materie prime e i rifiuti liquidi o comunque non palabili devono essere stoccati all'interno di serbatoi o strutture dotati di adeguati sistemi di contenimento in caso di rottura o versamento.
4. Tutti i contenitori fissi e mobili destinati all'immagazzinamento delle materie prime e dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, adottando sistemi e materiali adatti a prevenirne la corrosione e il danneggiamento.
5. Sui serbatoi il cui riempimento è gestito con sistemi automatizzati non attivati e non presidiati da operatore, devono essere presenti sistemi di allarme e di blocco automatico per troppo pieno.
6. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.

Sostanze e miscele pericolose

7. A seguito della approvazione della Variante "Seveso" al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Torino che introduce la definizione di stabilimento "sottosoglia", al fine di ottenere il quadro informativo degli stabilimenti con sostanze pericolose presenti sul territorio e dei relativi rischi, deve essere comunicata la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del d.lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento e devono essere valutate le soglie stabilite dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC. La prima comunicazione deve essere inviata entro il 30/04/2014 e deve

essere aggiornata successivamente in caso di variazioni rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

A.10 EMISSIONI SONORE

Il Comune di Chiusa di San Michele ha approvato in via definitiva con d.c.c. n. 55 del 16/12/2004 (B.U.R. n. 4 del 27/01/2005), successivamente modificata con d.c.c. n. 34 del 22/09/2005 (B.U.R. n. 42 del 20/10/2005) il Piano di classificazione acustica. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

A.11 REPORT AMBIENTALE

Il report ambientale deve riportare i risultati dei controlli e monitoraggi riferiti all'anno precedente prescritti nel presente provvedimento, come specificati nella seguente tabella.

Il report deve essere redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con D.M. Ambiente del 31/01/2005.

Le modalità di esecuzione e presentazione dei controlli sulle emissioni in ambiente si intendono valere dai primi controlli svolti successivamente al rilascio del presente provvedimento.

Descrizione	Note
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	I rapporti di prova per le emissioni in atmosfera devono essere redatti conformemente al modello CONTR.EM 2.0 predisposto dalla Provincia. Tutti i rapporti di prova devono inoltre riportare i valori delle grandezze atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento dell'impianto al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali	
Eventuali anomalie o criticità verificatesi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

Precisazioni relative al report ambientale riferito all'anno 2013

Il report ambientale riferito all'anno 2013, da trasmettere entro il 30/04/2014, deve essere redatto con le modalità e le informazioni richieste nella presente autorizzazione. Nel caso alcune informazioni, per le quali non era precedentemente richiesto il monitoraggio, non fossero disponibili, il gestore deve fornire, laddove possibile, una stima, specificandolo nelle note.

A.12 COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nella tabella seguente sono riportate le comunicazioni che il gestore deve inviare ai fini della presente autorizzazione agli Enti e nei termini indicati. Sono fatti salvi i termini per l'invio delle comunicazioni stabilite dalle norme di settore, dai regolamenti e dai contratti di fornitura dei servizi.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.

Comunicazioni periodiche

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Comunicazione della data di effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	- Provincia di Torino - A.R.P.A.	Almeno 15 giorni prima della data di campionamento
Comunicazione della data previste per l'effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	- Provincia di Torino - ARPA	Almeno 30 giorni prima della data di campionamento
Presentazione del report ambientale	- Provincia di Torino - Comune di Chiusa di San Michele - A.R.P.A.	Entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio. Prima scadenza: 30 aprile 2014.

Altre comunicazioni relative a specifici eventi

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Comunicazione delle quantità di sostanze e miscele pericolose, ai sensi del d.lgs.334/99, presenti presso lo stabilimento e valutazione delle soglie stabilite per i diversi adempimenti dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC	- Provincia di Torino	30 aprile 2014 (insieme al report ambientale)
Eventuali comunicazioni di modifica dell'impianto	- Modalità specificate nella apposita modulistica	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e piano di dismissione del sito	- Provincia di Torino - ARPA - Comune di Chiusa di San Michele	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Malfunzionamenti o avarie che possano produrre effetti negativi sull'ambiente	- Provincia di Torino - ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Situazioni di emergenza (incendi, improvvisi malfunzionamenti, etc...) che non possono essere gestite con le procedure previste in caso di condizioni diverse dal normale funzionamento	- ARPA	Avviso immediato

Modalità di comunicazione dei dati ambientali agli Enti

3. La comunicazione dei dati ambientali avviene con le modalità definite dalla Provincia di Torino e pubblicate sul proprio sito internet o comunicate direttamente al gestore. Il gestore deve conservare presso l'impianto tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

A.13 CONTROLLI PROGRAMMATI

1. L'ARPA svolge controlli programmati sull'impianto con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.lgs 152/06 ed in particolare accerta:
- la corrispondenza con il quadro impiantistico e gestionale al quale si riferisce l'autorizzazione;
 - il funzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera e dell'impianto di depurazione;
 - la corretta installazione e il funzionamento degli strumenti di misura ai fini del monitoraggio ambientale;
 - la corretta tenuta dei registri utilizzati per il monitoraggio ambientale;
 - la corretta gestione delle materie prime e dei rifiuti, con riferimento anche alle modalità di stoccaggio;
 - la corretta gestione delle aree esterne al fine di evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.

Si evidenzia che tutti i registri e la documentazione prescritta in autorizzazione devono essere a disposizione dell'ARPA in azienda.